



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9784 del 2023, proposto da Marco Cappuccio, rappresentato e difeso dall'avvocato Irene Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via Ferruccio n. 46;

contro

Formez Pa, il Ministero della Cultura, il Ministero dell'Interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione Interministeriale Ripam, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Avvocatura Generale dello Stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Tiziana Colurcio e Luigi Cirina, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria finale di merito e graduatoria dei vincitori Codice ECO pubblicata

il 19.04.2023 in relazione al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato”, nella parte in cui non si riconosce al ricorrente l’ulteriore titolo di studio e, di conseguenza, si riconosce solo un punto per la valutazione dei titoli nonostante sia in possesso di Laurea triennale - L-18 Scienze dell"economia e della gestione aziendale (DM 270/04) conseguita in data 10 dicembre 2010 presso LA SAPIENZA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA e Laurea magistrale - LM-77 Scienze economico-aziendali, conseguita in data 26 marzo 2013 presso LUISS GUIDO CARLI di Roma,], collocandolo tra gli idonei non vincitori alla posizione 949 con il punteggio complessivo di 26;

del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle relative graduatorie del 19/04/2023;

ove occorra, e *in parte qua*, del Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021 relativo al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell"economia e delle finanze, del Ministero dell"interno, del Ministero della cultura e dell"Avvocatura dello Stato”, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse;

degli atti di valutazione dei titoli, sebbene, sconosciuti;

di tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori;

dei contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;

nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell’odierno ricorrente;

nonché per l'accertamento, dell'interesse, in capo al ricorrente, a veder rettificati il proprio punteggio e la propria posizione nella graduatoria finale di merito del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato", e la conseguente condanna *ex art. 30 c.p.a.*, delle Amministrazioni intimare a provvedere alla suddetta rettifica del punteggio che permetterebbe al ricorrente di acquisire l'attribuzione di ulteriore 1 punto previsto dall'art.7 del Bando (per il possesso delle due lauree di cui sopra) e di raggiungere una posizione prossima al n. 471, tanto da risultare vincitore della selezione, e il punteggio complessivo di 27; in ogni caso, con l'ordine nei confronti delle Amministrazioni intimare di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente; in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si volesse accogliere l'interpretazione volta ad equiparare titoli di studio di pesatura manifestamente differente, per l'accertamento dell'illegittimità del bando di concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Formez Pa, del Ministero della Cultura, del Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 agosto 2023 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto della rinuncia alla domanda cautelare formulata dal difensore di parte ricorrente a verbale della camera di consiglio del 23 agosto 2023;

Preso atto della richiesta, dalla parte ricorrente avanzata con l'atto introduttivo del giudizio, di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 cod. proc. amm., il quale prevede che "quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità";

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell’amministrazione (ferma l’eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena

l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento;

Ritenuto di dover compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase;

Ritenuto di dover fissare, per la discussione del ricorso nel merito, l'udienza pubblica del 28 novembre 2023;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), così dispone:

- dà atto della rinuncia alla domanda cautelare formulata con il ricorso introduttivo;
- ordina l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- fissa, per la discussione nel merito del ricorso, l'udienza pubblica del 28 novembre 2023.
- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 agosto 2023 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere

Valerio Bello, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valerio Bello

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO